



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 30/07/2015

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Delibera di Giunta dell'Unione Delibera di Giunta n.45 del 18.12.2014 con la quale si è stabilito che, per i comuni membri dell'Unione Terra di Leuca, che non dispongano dei requisiti di cui alla L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii. in materia di VAS, l'Autorità Competente è identificata nel Settore Tecnico/Ambiente dell'Unione e che al Responsabile del Settore è demandata la conclusione dei procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, avvalendosi, nei casi previsti e ove necessario del supporto della Commissione Locale del Paesaggio;

ATTESA la propria competenza in qualità di Responsabile dell'Autorità Competente al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., in questo caso specifico, nella forma di procedura semplificata ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, lettera f) e 6.2 del Regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

PREMESSO che:

- Con nota prot. n.3789 del 06.05.2015, acquisita al prot. n.897 del 12.05.2014 il Comune di Salve ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.8, c. 1 del DPR n.106/2010 per il Progetto di realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in Località Torre Pali - Zona C/5 e F/3 part. 185 - 1118 - 1119 - S.P. 91 litoranea Gallipoli - S. M. di Leuca, nel Comune di Salve, proposto dai Sigg. VILLANOVA Cosimo e VILLANOVA Silvana, in variante alla strumentazione urbanistica vigente;
- Con nota prot.5751 del 02.07.2014, acquisita al prot. n.1296 del 02.07.2014, il Comune di Salve ha trasmesso all'Unione dei Comuni Terra di Leuca il Verbale n.01 della suddetta Conferenza dei Servizi nel quale si demanda agli organi competenti l'avvio della verifica ad assoggettabilità a VAS dell'intervento, ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 44 del 14/12/2012 e R.R. n.18 del 9/10/2013;
- Con nota prot. n. 7016 del 25.08.2014, acquisita al prot. n. 1509 del 25.08.2014, il Comune di Salve ha avviato tale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, in qualità di Autorità Procedente;
- Con la stessa Nota è stata trasmessa la Determina del Responsabile Reg.Sett. n.205 del 22.08.2014 e Reg.Gen. n.577 del 22.08.2014, atto specifico con il quale si è stabilito di sottoporre il progetto suddetto a verifica di assoggettabilità a VAS, di trasmetterlo all'Unione Terra di Leuca, identificata come Autorità Competente, e di avviare la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in

materia ambientale individuati nell'elenco di cui all'art.6 della L.R. n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii mettendo a disposizione degli stessi il Rapporto Preliminare di verifica completo di allegati, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) legge regionale n.44/2012, quale parte integrante del progetto in questione;

- Che i soggetti competenti in materia ambientale - SCMA- identificati e consultati sono i seguenti:
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
- Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
- Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Autorità Idrica Pugliese
- Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Industriale
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincia di Lecce Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità
- ASL-LECCE
- ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCE
- Provincia di Lecce Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente e Tutela venatoria
- Consorzio di bonifica Ugento e Li foggi
- Nella stessa Determina del Responsabile Reg. Sett. n.205 del 22.08.2014 e Reg. Gen. n.577 del 22.08.2014 si prende atto che la procedura rientra, ai sensi del R.R. 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" art. 6 "Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata", comma 1, lettera f), a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, secondo la procedura ivi descritta, in quanto rientra nella casistica dei "piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore -, ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS.";
- il Comune di Salve, in qualità di Autorità Procedente, verificata la completezza della documentazione provvedeva ad inviare ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati - SCMA - individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12, la documentazione ricevuta;
- Con Nota prot. n.5056 del 10/06/2015 sono stati trasmessi dal Comune di Salve all'Unione Terra di Leuca i seguenti contributi che fanno parte integrante della presente:
 - 1) Nota prot. n 3673/08/10/2014 acquisita al prot. del Comune di Salve n. 8098 del 9/10/2014 dell'Autorità Idrica Pugliese - AIP - che demanda all'Ente Gestore AQP S.p.A. la verifica di compatibilità del progetto con il Sistema Idrico Integrato - Nota n.3525 del 05.05.2015 dell'AQP S.p.A. che accoglie le indicazioni dell'AIP ed esprime parere favorevole con prescrizioni, in allegato;
 - 2) Nota prot. n 7643 del 19/09/2014 acquisita al prot. del Comune di Salve n. 8102 del 9/10/2014 l'ASL LECCE da parere positivo, in allegato;
 - 3) Nota prot. n 52236 del 29/09/2014 acquisita al prot. del Comune di Salve n. 8587 del 28/10/2014 dell'ARPA PUGLIA con parere Favorevole con prescrizioni, in allegato;
 - 4) Nota prot. n.AOO_148/2121 del 29/10/2014 acquisita al prot. del Comune di Salve n. 8840 del 06/11/2014 della REGIONE PUGLIA Servizio Programmazione e Pianificazione Infrastrutture con parere favorevole, in allegato;
 - 5) Nota prot. n 3115 del 19/03/2015 acquisita prot. del Comune di Salve n. 2353 del 26/03/2015, della

SOPRINTENDENZA per i Beni Archeologici della Puglia che, dopo aver richiesto integrazioni con Nota prot. n.13586 del 05/11/2014, rilascia parere positivo alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 4 L.R. 4/2012 e ss.mm.ii:

- l'Autorità procedente è il Comune di Salve;
- l'Autorità competente è l'Unione dei Comuni Terra di Leuca, Settore Tecnico/Ambiente;

ESPLETATE le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per il Progetto di realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in Località Torre Pali - Zona C/5 e F/3 part. 185 - 1118 - 1119 - S.P. 91 litoranea Gallipoli - S. M. di Leuca, nel Comune di Salve, riguardante i Sigg. VILLANOVA Cosimo e VILLANOVA Silvana, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

PRESO ATTO che:

- riguardo ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'intervento è coerente alle prescrizioni di tutela previste per l'area in oggetto, valutata in riferimento:

1) al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000, per il quale l'area:

- è classificata come ATE di tipo C e D.

- rientra in aree classificate come ATD è più specificatamente: Vincolo Ex Legge 1947, Decreti Galasso, Vincoli Idrogeologici e Idrologia superficiale;

2) al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, per il quale l'area ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 "Codice del Paesaggio", quali Territori Costieri (BP), Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (UCP), Vincolo Idrogeologico (UCP), Immobili e aree di notevole interesse pubblico (BP).

- riguardo ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC e ZPS;

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico.

- in riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

- in riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non ricade in aree soggette a particolare tutela dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

- come si evince dai dati progettuali, l'intervento interessa:

• aree per funzioni di interesse pubblico;

• piccole aree di livello locale;

• insediamenti esistenti la cui trasformazione funzionale è finalizzata ad attività per servizi generali di interesse pubblico;

• l'insediamento di funzioni (commerciali e di servizio) integrative con quelle di interesse pubblico, dimensionalmente sostenibili anche dal punto di vista del traffico.

- in relazione ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva di riferimento, di seguito sono riportate le specifiche motivazioni di non assoggettabilità:

- il Piano in oggetto non incide su altri Piani né porta ad impatti significativi per la tutela dell'ambiente;
- la specificità delle soluzioni tecniche adottate in materia di risorse energetiche, idriche, gestione dei rifiuti, valorizzazione ambientale delle aree pertinenti sono orientate allo sviluppo ambientale sostenibile;
- non si evidenziano specifici problemi di natura ambientale;
- l'attuazione dell'intervento non è di significativa rilevanza in relazione all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
- l'intervento non ha rilevanza transfrontaliera in relazione agli effetti ambientali connessi;
- non sono presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- l'entità e l'estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata) sono limitati a parte del territorio comunale;

- circa il valore e la vulnerabilità dell'area interessata dagli interventi:

- a) la stessa non è caratterizzata da speciali caratteristiche naturali e non appartiene al patrimonio culturale locale e sovra-locale;
- b) l'intervento non comporta il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite in relazione alla specificità delle soluzioni tecniche e ambientali assunte;
- c) l'intervento non produce effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

- è prescritto il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza e l'adozione di buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea), quali le azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per "il progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in Località Torre Pali - Zona C/5 e F/3 part. 185 - 1118 - 1119 - S.P. 91 litoranea Gallipoli - S. M. di Leuca, nel Comune di Salve di proprietà, dei Sigg. VILLANOVA Cosimo e VILLANOVA Silvana";
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

VISTA la parte seconda del D.Lgs.152/2006 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)”;

VISTA la legge regionale n° 44 del 14.12.2012, pubblicata sul BURP il 18.12.2012, “Disciplina regionale in materia di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;

VISTO il Regolamento Regionale n° 18 del 9/10/2013 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”.

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4 avente per oggetto “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Leg. 18/8/2000, n. 267;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto, ai sensi dall’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI DICHIARARE che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, la variante urbanistica per il Progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in Località Torre Pali - Zona C/5 e F/3 part. 185 - 1118 - 1119 - S.P. 91 litoranea Gallipoli - S. M. di Leuca, nel Comune di Salve, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni rilasciate da altri Enti, non comportando lo stesso progetto impatti significativi sull’ambiente inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, come definito all’art.5 c.1 lett. c) del D.Lgs 152/2006;

DI PRECISARE che il presente provvedimento:

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere da farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Autorità procedente, il Comune di Salve, per la pubblicazione del presente provvedimento integralmente sul sito istituzionale dell'Ente e alla Regione Puglia per la pubblicazione per estratto sul BURP;

AVVERSO il presente provvedimento l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario, nei termini di legge.

Dalla sede dell'Unione, lì 29/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Arch. Lucia C. De Benedittis